

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
Protezione internazionale - Familiare oppositore politico - Verifica
dell'attualità della minaccia in capo al richiedente - Necessità -
Omesso svolgimento di attività politica da parte del richiedente -
Irrilevanza.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale si deve
tener conto, ove ritenuto credibile, del riferimento alle minacce di
persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un
familiare del richiedente, per determinare se il medesimo, previa
verifica dell'attualità della minaccia, a causa del legame familiare
con la persona minacciata sia a sua volta esposto allo stesso
pericolo, non potendosi affermare che il mancato svolgimento di
attività politica escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti
della minaccia.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4377 del 18/02/2021 (Rv.
660503 - 01)